

cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

Nota all'articolo 22

- L'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato dalla presente legge, così recita:

126-bis. Patente a punti.

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 263 a euro 1.050. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti

punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

-La tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato dalla presente legge, così recita:

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

N o r m a violata		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	3
	Commi 9	6
	Comma 9-bis	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5



	Comma 6	8		Comma 5 per la violazione dei tempi di riposo	5	
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5	5		Comma 6	10	
	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	8		Comma 7 primo periodo	1	
Art. 152	Comma 3	1		Comma 7 secondo periodo	3	
Art. 153	Comma 10	3		Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2	
	Comma 11	1		Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5	
Art. 154	Comma 7	8		Comma 8	2	
	Comma 8	2	Art. 175	Comma 13	4	
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) e h)	2		Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2	
Art. 161	Commi 1 e 3	2		Comma 16	2	
	Comma 2	4		Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10	
Art. 162	Comma 5	2	Art. 176	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10	
Art. 164	Comma 8	3		Comma 21	2	
Art. 165	Comma 3	2	Art. 177	Comma 5	2	
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:		Art. 178	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1		Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	2	
	b) eccedenza non superiore a 2t	2		Comma 6	10	
	c) eccedenza non superiore a 3t	3		Comma 7 primo periodo	1	
	d) eccedenza superiore a 3t	4		Comma 7 secondo periodo	3	
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:			Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1		Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5	
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2		Comma 8	2	
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3	Art. 179	Commi 2 e 2 -bis	10	
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4	Art. 186	Commi 2 e 7	10	
	Comma 7	3	Art. 186-	Comma 2	5	
Art. 168	Comma 7	4	bis	Art. 187	Commi 1 e 8	10
	Comma 8	10		Art. 188	Comma 4	2
	Comma 9	10		Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 9 -bis	2		Comma 5, secondo periodo	10	
Art. 169	Comma 8	4		Comma 6	10	
	Comma 9	2		Comma 9	2	
	Comma 10	1	Art. 191	Comma 1	8	
Art. 170	Comma 6	1		Comma 2	4	
Art. 171	Comma 2	5		Comma 3	8	
Art. 172	Commi 10 e 11	5	Art. 192	Comma 6	3	
Art. 173	Commi 3 e 3-bis	5		Comma 7	10	
Art. 174	Comma 5 per la violazione dei tempi di guida	2				

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti

